



REPUBBLICA ITALIANA

173/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

ENRICO TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al **n. 60608** del registro di segreteria,

promosso da:

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sebastiano Caruso (c.f. CRSSST60L27E463R; pec: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 2.

Appellante

Contro

omissis, nata a *omissis* il *omissis* (c.f. *omissis*) rappresentata e difesa dall'avv. Marina Milli (c.f. MLLMRN59A44H501S) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, P.le Clodio n. 8, (pec: marinamilli@avvocato.pe.it);

Appellato

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna n. 15/2022, depositata in data 24/1/2022;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 13 giugno 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato Lidia Carcavallo in rappresentanza dell'Inps e l'avvocato Marina Milli per la parte appellata *omissis*.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 15/2022, depositata in data 24/1/2022, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, a fronte della domanda giudiziale di *omissis* volta a dichiarare l'illegittimità del recupero del credito effettuato da parte dell'Inps

sulla pensione di reversibilità in godimento a seguito della sua liquidazione definitiva (importo di € 50.579,44 relativa al periodo dal giugno 1997 al settembre 2006), ha accolto solo parzialmente il ricorso (respingendo la domanda dell'Inps di chiamata in causa del datore di lavoro e rigettata l'eccezione di prescrizione) con riferimento alla non ripetibilità delle differenze (indicate in sentenza in euro 37.816,47) tra pensione provvisoria e definitiva, ma nel contempo respingendo la domanda della pensionata con riguardo al recupero disposto dall'istituto previdenziale per superamento dei limiti di cumulabilità della pensione con il reddito imponibile (importo indicato in sentenza di euro 12.755,11).

In dettaglio, la sentenza gravata ha riconosciuto *“la non ripetibilità delle somme erogate alla ricorrente limitatamente a quelle riferite alla differenza tra la pensione provvisoria e quella definitiva per le ragioni di cui in motivazione”* con conseguente condanna dell'istituto previdenziale a restituirle quanto indebitamente trattenuto; *“Su tale ammontare devono essere corrisposti gli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dal 3 settembre 2021, data della domanda giudiziale, per le ritenute effettuate sino a tale data; per quelle operate successivamente a quest'ultima, a decorrere dalla data di effettuazione di ciascuna di esse, sino al soddisfo”*.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Inps, ovviamente relativamente alla statuizione su cui era risultata soccombente, articolando i motivi di seguito compendati.

1) Errata valutazione del termine prescrizione e Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c..

La sentenza gravata sarebbe errata nella parte in cui ha qualificato la domanda della pensionata come *actio indebiti* ex art. 2033 c.c., con applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c, mentre in realtà l'Inps aveva recuperato l'indebito e la pensionata ha chiesto la restituzione di quanto mensilmente trattenuto nei ratei della pensione di reversibilità in godimento, con conseguente applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c..

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 7, del DPR 19.04.1986 n. 138 e dell'artt. 162 del d.P.R.. 29.11.1973, n. 1092.

Secondo l'istituto previdenziale, considerato che si tratta di indebito derivante da liquidazione provvisoria del trattamento previdenziale nel cui provvedimento era contenuta espressa riserva di conguaglio in sede di liquidazione definitiva, dovrebbe escludersi la configurabilità di un affidamento tutelabile in capo alla percipiente, che peraltro non ha contestato la natura indebita della percezione.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, di respingere integralmente la domanda giudiziale formulata dalla pensionata nel giudizio di primo grado, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

Con memoria in atti al 17 maggio 2024, si è costituita *omissis*, rappresentata e difesa come in epigrafe, la quale, dopo aver compendiato il contenzioso di prime cure, ha provveduto a confutare i motivi di appello articolari dall'Inps.

In particolare, quanto alla prescrizione quinquennale sostenuta dall'Inps, la pensionata ha evidenziato come l'ente previdenziale non

abbia specificato quale sia la fattispecie ex art. 2948 cc in concreto evocata, sottolineando che, con riguardo a quella prevista dal n.4, la giurisprudenza della suprema Corte sostiene che l'espressione normativa "...tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" riguardi esclusivamente le obbligazioni che debbano avere, in conseguenza di un rapporto di durata, pagamenti periodici e non anche quelle per le quali i presupposti costitutivi si collochino periodicamente nel tempo.

Nel caso di specie, saremmo in presenza di un credito restitutorio per il quale l'ente previdenziale ha provveduto a riscuotere periodicamente delle rate; pertanto l'obbligazione non deriva dall'adempimento periodico ma da un credito vantato, con conseguente prescrizione decennale.

Con riguardo poi al secondo motivo di appello, la pensionata, dopo aver richiamato la giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti, ha evidenziato che il Comando Carabinieri, ente di provenienza, aveva liquidato nel 1997 la pensione in via provvisoria e nel 2001 quella definitiva, mentre l'Inpdap solo nel 2006, a distanza di nove anni dalla prima liquidazione e di 5 anni dalla pensione definitiva da parte del Comando, aveva calcolato il "conguaglio" e richiesto la restituzione al beneficiario.

La pensionata ha quindi rivendicato di avere del tutto in buona fede percepito il trattamento provvisorio, facendo legittimo affidamento (il cui riscontro costituirebbe comunque questione di fatto e non di diritto) sulla correttezza di quanto erogato e percepito.

La pensionata ha quindi concluso chiedendo di respingere l'appello, confermando la sentenza gravata, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese processuali (legale antistatario).

All'udienza del 13 giugno 2024, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive argomentazioni, confermando le relative conclusioni.

Motivi della decisione

[1] L'Istituto previdenziale impugna la sentenza n. 15/2022 con riguardo al capo con cui dichiara irripetibile l'indebito di euro a 37.816,47 euro, derivato dal diverso computo del trattamento pensionistico definitivo rispetto a quello provvisorio.

In particolare, l'Inps lamenta la violazione dell'art. 7, comma 7, del DPR 19.04.1986 n. 138 e dell'art. 162 del d.P.R. 29.11.1973, n. 1092, considerato che si tratta di indebito derivante da liquidazione provvisoria del trattamento previdenziale nel cui provvedimento era contenuta espressa riserva di congruaggio in sede di liquidazione definitiva e che la normativa richiamata prevede un obbligo per l'Inps di provvedere al recupero dell'indebito, cosicché dovrebbe escludersi la configurabilità di un affidamento tutelabile in capo alla percipiente, che peraltro non ha contestato la natura indebita della percezione.

Come noto, la *quaestio iuris* oggetto del contendere ha registrato molteplici pronunciamenti nella giurisprudenza contabile, anche in sede nomofilattica.

Limitandosi alle pronunzie più significative, pare utile fare riferimento ad un primo significativo intervento delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che, con la sentenza n. 7/QM del 2007, avevano

enunciato il principio di diritto secondo cui «in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione».

Tuttavia, la successiva giurisprudenza di merito, pur richiamando la riferita sentenza n. 7/2007/QM, ha sovente affermato l'irripetibilità dell'indebito, non già soltanto in correlazione con il mero decorso del termine per l'emanazione del provvedimento definitivo, bensì in ragione dell'affidamento ingenerato nel pensionato sulla spettanza delle somme rimesse a titolo provvisorio, stante il notevole protrarsi nel tempo dell'erogazione provvisoria, nonché per ulteriori circostanze del caso concreto (quali la modesta differenza tra pensione definitiva e pensione provvisoria).

A seguito di ulteriore rimessione della questione interpretativa, è quindi intervenuto un ulteriore pronunciamento delle Sezioni Riunite che, con la sentenza n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto - dovere di procedere al

recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo».

Orbene, ritiene il Collegio che la sentenza gravata abbia fatto puntuale applicazione in diritto della disciplina e della giurisprudenza contabile maggiormente significativa, richiamando testualmente quanto statuito dalla riferita sentenza n. 2/2012/QM.

Quanto poi all'ordito motivatorio del riscontro del legittimo affidamento del percettore, la sentenza gravata ha adeguatamente valorizzato un insieme di elementi fattuali da cui evincere detto affidamento, quali il lungo tempo (quasi nove anni) intercorso tra la definizione provvisoria e quella definitiva del trattamento pensionistico e l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione nell'errore originario di determinazione (che è consistito nel porre a base del trattamento il 100% invece che l'80%), oltre all'assenza di

elementi fattuali di segno contrario.

Peraltro, il riscontro, in punto di fatto, di ulteriori elementi utili a comprovare o sconfessare l'esistenza del legittimo affidamento, esula dalla cognizione di questo giudice di Appello, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (Sezioni riunite n.10/QM/2000), le questioni di fatto possono essere dedotte in appello esclusivamente ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Il motivo di appello si rivela dunque infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente applicato la disciplina giuridica vigente nonché la stratificazione giurisprudenziale relativa alla ripetibilità di indebito derivante da differenza tra liquidazione definitiva e provvisoria del trattamento pensionistico ed avendo altresì sufficientemente motivato il riscontro del legittimo affidamento del privato sulla correttezza del trattamento provvisorio percepito.

[2] L'Inps impugna altresì la sentenza gravata nella parte in cui condanna l'istituto previdenziale a restituire integralmente quanto già indebitamente trattenuto (oltre interessi legali), rigettando l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dall'Ente previdenziale.

In particolare, l'Inps sostiene che dovrebbe comunque applicarsi alla fattispecie in esame (di restituzione di quanto già trattenuto a carico della pensionata relativamente all'indebito derivante dal differenziale tra liquidazione provvisoria e definitiva del trattamento pensionistico) la prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile, considerato che la pensionata ha chiesto la restituzione di

quanto trattenuto dall'Inps dai ratei (periodici) di pensione.

In proposito, ritiene il Collegio che la sentenza gravata abbia correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie concreta *sub iudice* la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..

Infatti, nel caso di specie l'Inps ha trattenuto, decurtandole dai ratei di pensione, somme che riteneva recuperabili, così concretizzando un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la cui formazione diacronica è dipesa non già dalla natura intrinseca dell'obbligazione, ma dalle mere modalità rateali (a cadenza mensile) di apprensione poste in essere dall'Istituto previdenziale (in termini, Sez Giur. Sicilia, sent. n. 355/2017 e sez. Emilia Romagna sent. n. 357/2021).

Del resto, la stessa Corte di cassazione (sent. n. 28436/2019) ha avuto modo di affermare, in materia di ripetizione di indebiti da lavoro e con riguardo al disposto dell'art. 2948 n.4 c.c., che *<<il diritto alla ripetizione di indebito non può essere ricondotto a tale fattispecie in quanto esso, se anche di fatto sorge di tempo in tempo, in ragione delle erogazioni mano a mano effettuate e risultate poi non dovute, è in sè debito la cui causa non impone ex ante la necessità di pagamenti a scadenze temporali prefissate (Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; da ultimo anche Cass. 21 marzo 2019, n. 14426).*

Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui i presupposti costitutivi di un determinato credito si collochino periodicamente nel tempo da quella in cui, in conseguenza di un rapporto di durata, si debbano avere pagamenti periodici. La fattispecie riguardata dall'art. 2948 c.c., n. 4, è esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo della norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto a "ciò che deve pagarsi" periodicamente,

ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui “soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio” in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa “attraverso la ricezione di più prestazioni” (così Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627)>>.

Pertanto e conclusivamente, ritiene il Collegio che l’appello debba essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

[3] Al rigetto dell’appello consegue, in ragione del criterio normativo della soccombenza (art. 31 c.g.c.), la condanna dell’Inps al pagamento delle spese di difesa, quantificate in euro 1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge (difensore antistatario).

Infine, non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto dall’**INPS** e iscritto al n. **60608** del ruolo generale.

Condanna l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di difesa (difensore antistatario), quantificate in euro 1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno

2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 24/07/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi